

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ASCOLI PICENO

SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paola Mariani ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1480/2014 promossa da:

CON L'AVV. LIDDO
EMANUELE ELETTIVAMENTE DOMICILIATI IN VIA

VIA M. POLO, N. 3 65126 PESCARA

ATTORI

CONVENUTA

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 27.02.2017.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso e pedissequo decreto ex art. 702 bis cpc, notificato alla in data 23 luglio 2014, i sigg.ri,

(in proprio e quali eredi, moglie e figli dello scomparso sig. a invocavano l'accoglimento delle conclusioni che di seguito letteralmente si trascrivono: "Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis,:b1) Riconoscere che le operazioni oggetto del Fissato bollato ordine di acquisto euro 77.000 P.B. Aires 02 9% con n. riferimento 0259085 del 23.08.2000 e del Fissato bollato ordine di acquisto euro 51.000 Arg. Rep. 04 9,25% con n. 0266947 del 18.10.2000 sono "nulle" ovvero "risolubili" per le ragioni esposte nella narrativa che precede e, per l'effetto, dichiarare che, tanto nel caso di nullità, annullamento, risoluzione o rescissione di un contratto, quanto in quello di qualsiasi altra causa che faccia venire meno il vincolo

pagina l






Sentenza n. 186/2017 pubbl. il 27/02/2017 RG n. 1480/2014 Repert. n. 258/2017 del 27/02/2017

originariamente esistente, l'azione accordata dalla legge per ottenere la restituzione di quanto prestato in esecuzione del contratto stesso è quella di ripetizione di indebito oggettivo, i cui effetti restitutori sono quelli regolati dalla disposizione di cui all'art. 2033 c.c. in tema di indebito oggettivo che prevedono espressamente la restituzione anche nei casi il cui il percipiente non sia più in possesso della cosa oggetto di restituzione e, conseguentemente, e perciò, 2) riconoscere e dichiarare che a nulla rileva che da parte dei Concludenti ci sia la mancanza attuale di titolarità dei rapporti in contestazione al momento dell'introduzione della presente controversia per esser stati i titoli per € 77.000,00 dell'operazione del 23.08.2000 venduti in data 05.07.2010 con un ricavo di € 20.683,48 e per aver formato oggetto quelli di che all'operazione del 18.10.2000 per € 51.000,00 d'adesione da parte degli Istanti all'offerta pubblica di scambio da parte della Repubblica Argentina consistita nella sottoscrizione d'una operazione di swap con titoli di nuova emissione e interessi variabili ed indicizzati all'andamento del PIL argentino per effetto dei quali del capitale investito residuano come indebitamente pagati (ε 77.000,00 - ε 20.683,48=) ε 56.316,52+ ε 51.000,00 = ε 107.316,52 e, conseguentemente, 3) condannare ex art, 2033 c.c. la Convenuta alla ripetizione in favore dei Concludenti della somma di € 107.316,52 oltre gli interessi ragguagliati al tasso del rendimento medio annuo netto dei titoli di stato (c.d. rendistato) (cfr. Cass. Civ. Sez. Un. 16.07.2008, n. 19499) a far data dal giorno del pagamento dell'indebito per averlo ricevuto in mala fede, mentre i Concludenti, essendo la loro buona fede come accipies al momento del pagamento [..] presunta per principio generale, non sono tenuti alla restituzione delle cedole percepite; 4) Riconoscere che i bond Argentina andati in default per cui è causa sono la risultante dell'accertata violazione del divieto legale di dar corso ad operazioni inadeguate in assenza di specifico avvertimento e dell'aver posto in essere, nel contempo, l'illecito da mancata informazione sull'essere tali operazioni inadeguate per i Concludenti e 5) conseguentemente, condannare la convenuta al risarcimento del danno emergente la cui misura andrà commisurata alla perdita dell'investimento ed alla conseguente impossibilità di investire che andrà espresso in valori monetari correnti, trattandosi di debito di valore e del lucro cessante consistente nella mancata ricezione dei frutti percepibili dall'investimento e, se del caso, l'ammontare può essere calcolato in misura pari al rendimento annuo della somma investita e non rivalutata ricorrendosi all'interesse medio ponderato annuale riconosciuto sui BOT di durata non superiore a 12 mesi, per il cui risarcimento l'on. Giudicante potrà ricorrere a criteri presuntivi ed equitativi."

Con comparsa tempestivamente e ritualmente depositata in Cancelleria in data 13 ottobre 2014 si costituiva la impugnando e contestando, in fatto e diritto, le avverse pretese.

In particolare, eccepiva: - in via pregiudiziale (e dirimente) l'avvenuta prescrizione sia della domanda di ripetizione ex art. 2033 cod. civ. e sia di quella alternativa risarcitoria per inadempimento contrattuale; - nel merito, in ogni caso la manifesta infondatezza





Sentenza n. 186/2017 pubbl. il 27/02/2017 RG n. 1480/2014 Repert. n. 258/2017 del 27/02/2017

delle stesse. All'udienza fissata per la comparizione delle parti del 27 ottobre 2014 ed all'esito del contraddittorio il Giudice, riservata la decisioni sulle eccezioni sollevate dalle parti ed in particolare sulla richiesta di mutamento del rito, con ordinanza in data 15.1.2015 disponeva la trasformazione del rito speciale in rito sommario con concessione dei termini per il deposito delle memorie ex art. 183 co.VI c.p.c. con rinvio all'udienza del 13 aprile 2015 per la valutazione e l'ammissione delle istanze istruttorie.

1,

u

e

li

O

a

e

O

е

ta 7

ni

0

ei

ıa

d

3

All'udienza del 22 giugno 2015 le parti insistevano nelle relative richieste: con provvedimento assunto fuori udienza del 25 giugno 2015 Giudice respingeva l'istanza di esibizione avanzata dai ricorrente sulla scorta di quanto specificamente in merito eccepito dalla Banca e, ritenendo la causa matura per la decisione, fissava l'udienza del 9 maggio 2016 per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale della stessa, con termine per il deposito di memorie conclusionali.

Alla udienza del 27.2.2017 all'esito di discussione orale, il giudice pronunciava sentenza a verbale.

Oggetto di causa è un investimento consistito in <u>un duplice e</u> distinto ordine di acquisto di c.d. tango bonds che nell' anno 2000, i coniugi sigg.ri

(quali cointestatari all'epoca del dossier titoli n. 394567 accesso presso la filiale di : - cfr. docc. 1-3 della comparsa di costituzione) : non è in contestazione fra le parti che in data 23 agosto 2000 i sunnominati acquistassero obbligazioni della Provincia di Buenos Aires per un controvalore di € 77.000,00 ed il successivo 18 ottobre 2000 ulteriori obbligazioni delle Repubblica Argentina per un controvalore di € 55.000,00.

Ritiene il Giudice che la domanda sia fondata e pertanto meritevole di accoglimento per l'"assenza di un valido contratto-quadro (quadro (per la negoziazione, il collocamento, la ricezione e la trasmissione di ordini su strumenti finanziari) e per mancanza della prescritta forma scritta" e per non avere parte convenuta dimostrato di avere fornito tutte le informazioni necessarie e dunque di non avere dimostrato di avere adempiuto agli obblighi informativi che la disciplina speciale pone a carico dell'intermediario finanziario.

Innanzitutto è infondata l'eccezione di prescrizione avanzata dalla banca convenuta ritenendosi che le n. 3 missive inviate dalla difesa dei ricorrenti abbiano interrotto la decorrenza dei termini prescrizionali.

Risulta infatti incontestabilmente in atti di causa che già in data 9.1.2009 l'avv. in nome e per conto degli odierni ricorrenti avesse formalmente revocato il mandato conferito alla in per eventuali azioni di recupero delle somme investite nei Titoli Repubblic of Argentina e Provincia di Buenos Aires, precisandosi altresì il deposito contraddistinto al n.342/394567, con ciò volendosi interrompere evidentemente ogni tipologia di rapporto con la Banca con la quale la ed il interrompevano il rapporto fiduciario ed addirittura richiedendo tutta la documentazione relativa al





Sentenza n. 186/2017 pubbl. il 27/02/2017 RG n. 1480/2014 Repert. n. 258/2017 del 27/02/2017

predetto rapporto, confermandosi il venir meno dell'affidamento all'istituto: la revoca del mandato a compiere qualsivoglia operazione in nome e per conto dei coniugi rappresenta una vera e propria intimazione e dunque una esplicita manifestazione della maturata ed inequivocabile volontà dei sigg.ri e

di interrompere ogni rapporto relativo ai titoli pure identificati con la Banca, che con la revoca del mandato pure originariamente conferitole in data 23.8.2000, perde la funzione di intermediario finanziario e tanto ha gli sfessi effetti di una formale messa in mora in quanto la revoca del mandato a vendere rappresenta la richiesta di restituzione dei titoli.

Nella successiva missiva del 21.7.2010 a firma dell'avv. Addirittura la difesa fa salva l'azione per ripetizione di indebito, con ciò potendosi ritenere pertanto certamente assolto alla formalità di una valida diffida ai fini che qui interessano di interruzione del termine prescrizionale decennale dichiarando espressamente la parte intimante anche a mezzo richiesta di tutta la documentazione relativa al rapporto, in ottemperanza al disposto dell'art. 119 n.4 TUB e art. 13 l.675/96 di voler pienamente esercitare i propri diritti di credito nei confronti della banca.

Si precisa per inciso ai fini che qui interessano sulla eccezione di prescrizione che affinchè un atto abbia efficacia interruttiva della prescrizione ai sensi dell'art. 2943 co.4 c.c. lo stesso deve presentare un elemento soggettivo e cioè l'indicazione del soggetto obbligato ed no oggettivo, consistente nella esplicazione di una pretesa e nella intimazione o richiesta scritta di adempimento idonea a manifestare la non equivoca volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto indicato con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora: nel caso di che trattasi con la missiva del 9.1.2009 i ricorrenti revocano alla Banca ogni potere di disposizione in merito ai titoli e tanto integra inequivocabilmente una messa in mora e del resto nella successiva missiva a firma dell'avv. Constante la stessa richiede i documenti e fa salva l'azione per la restituzione dell' indebito e dunque pur nella pendenza dell'invio della documentazione richiesta da parte dell'istituto anticipa l'azione in giudizio per la restituzione del dovuto.

Pertanto l'eccèzione è infondata.

2

Per quanto attiene al merito della vicenda ritiene il Giudice che la banca convenuta, in veste di intermediario finanziario ha agito in assenza di un valido contratto-quadro (per la negoziazione, il collocamento, la ricezione e la trasmissione di ordini su strumenti finanziari) per mancanza della prescritta forma scritta con conseguente palese violazione dell'art. 23 del Tuf ed all'art. 30 del Regolamento Consob n. 11522/98.

L'art. 23 sopra richiamato dispone che i contratti relativi alla prestazione di servizi di investimento devono essere redatti per iscritto e un esemplare va consegnato al cliente e che in caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo, ma la nullità ai





Repert. n. 258/2017 del 27/02/2017

senso del comma 3 deve essere fatta valore solo dal cliente. Si tratta di una nullità relativa o c.d. di protezione a favore degli utenti degli istituti di intermediazione, nullità che parte attrice ha fatto valere regolarmente e che quindi va dichiarata, non avendo la banca dimostrato che in concomitanza dell'acquisto delle Obbligazioni Argentine i coniugi della avessero sottoseritto detto contratto quadro.

Sui precisa che il contratto quadro richiamato dalla Banca relativo all'anno 1998 in quanto di due anni precedente non è sottoscritto dalla Banca e l'avvertimento per iscritto al sig. Il sui su quali fossero state le ragioni per cui i due acquisti di e.d. tampo bonds erano stati riteratti delle operazioni di investimento inadeguate ed altresi contenuto dul medesimo investitore autorizzazione scritta a procedere comunque all'essenzione di ciascun ordine (cfr. doc. 6-10 della comparsa di costituzione) non integrano ne rappresentano ilo contratto quadro di cui al ripetuto art. 23

Si precisa che Cassazione civile, sez. I, 24 marzo 2016, n. 5919 ha ritenuto che "l'art. 23 del D.L.gs. 5/2003 stabilisce che i contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento debbano essere redatti per iscritto a pena di nullità. La forma scritta, quando è richiesta ad substantiam, è elemento costitutivo del contratto, nel senso che il documento deve essere l'estrinsecazione formale e diretta della volonià delle parti di documento deve essere l'estrinsecazione formale e diretta della volonià delle parti di concludere un determinato acontratto avente una data causa, un dato oggetto e determinate pattuizioni, sieche occorre che il documento sia stato creato al fine specifico di manifestare per iscritto la volonià delle parti diretta alla conclusione del contratto", onde, "In applicazione di detto principio II. CONTRATTO QUADRO PORTANTE LA FIRMA DEL SOLO CLIENTE È NULLO in ragione dell'inammissibilità della convalida del contratto nullo ex 1423 c.c. e non valgono a convalidarlo i documenti essecutivi dello stesso (contabili, conferme di esseguito ecc.), indipendentemente dalla verifica dello specifico contenuto e della sottoscrizione di dette scritture. Neppure la frase firmata dal cliente, nella quale quest'ultimo dichiara che "un esemplare del presente contratto sottoscritto dalla banca ci è stata consegnato" (o altra analoga) è sufficiente a provare l'effettiva sottoscrizione del contrattuale (on possiedono i caratteri della "estrinseca-zione diretta della volontà contrattuale", tale da comportare il perfezionamento del contratto, trattandosi piutosto di documentazione predisposta e consegnata in esceuzione degli obblighi derivanti dal contratto il cui perfezionamento si intende dimostrare e, cioè, da comportamenti attuativi di esso e, in definitiva, di comportamenti concludenti che, per definizione, non possono validamente dar luogo alla stipulazione di un contratto formale".

Pertanto, alla luce di tutto quanto sopra brevemente esposto, vanno dichiarati nulli gli ordini di negoziazione emessi ed eseguiti sulla base di tule contratto prodromico nullo, senza peraltro la pessibilità della configurazione di una ratifica tacita, in quanto sarchbe anch'essa affetta dal medesimo vizio di forma (così da ultimo Cass. Civ. 22.3.2013 n. 283).

Pertanto la Banca convenuta va condannata alla restituzione delle somme ricevute per l'esceuzione dell'investimento ai sensi dell'art. 1463 co. Il c.c. che runvia alla disciplina sull'indebito oggettivo, con conseguente applicazione dell'art. 2033 c.e. il quale provedi sull'indebito oggettivo, con conseguente applicazione dell'art. 2033 c.e. il quale provedi l'aggiunta degli interessi dal giorno del pagamento se chi lo ha ricevuto era in mala fede oppure dal giorno della domanda se questi era in buona fede. Per tutto quanto dedotto dalla Banca convenuta sul punto si può ritenere che la Banca sia stata in mala fede al momento dell'acquisto delle polizze trattandosi di polizze ad alto rischio e delle quali evidentemente gli odierni ricorrenti non avevano compreso la natura la portata e l'entità e ciò anche e sopramuno per non avere fomito parte convenuta la prova di avere adeguatamente spiegato ai coniugi termis in che cosa andavano ad investire i di loro rismparmi e che pertanto ritiene che gli interessi legali possano decorrere dal meso di ottobre 2000.

Ion ha fomito parte attrice la prova di avere patito danni ulteriori o particolari dulla cenda di che trattasi, oltre quella relativa alla perdita monetaria delle somme investite pertanto si rigettano le ulteriori richieste di parte attrice non ricomprese nel rovvedimento di cui in dispositivo.

Per quanto all'eme all'ammontare della somma dovuta ai Ricorrenti, preso atto che dalla vendita della obbligazioni "Provincia di Buenos Aires 02 9%" acquistate per € 77.000,00 controparte ha ricavato € 20.683,48 e, quindi, la perdita effettivamente subita ammonta ad € 56.316,52 (€ 77.000,00 - € 20.683,48) e preso atto che i titoli "Rep Arg. 04 9,25%" per € 51.000,00 acquistati in data 18 ottobre 2000 siano stati oggetto di adesione da parte dei ricorrenti all'Offerta Pubblica di Scambio nel 2010 e che per effetto della "scambio", i ricorrenti siano titolari di obbligazioni che hanno integralmente recuperato il loro originario valore e che, quindi, non c'è perdita (effectivaminato della "Associazione per la tutela degli investitori in titoli argentini" del 22 aprile 2016 ed articolo estratto dal sito del quotidiano "Repubblica" prodotto dalla parte convenuta e che per entrambi i titoli oggetto di causa, i Ricorrenti abbianno giù incassoto cedole per complessivi € 10.185,00, rhiene il Giudice che l'importo che la Banca deve restituire, previa compensazione dei suddetti importi, sia pari ad £ 46.13152 (€ 55.316,52 - € 10.185,00) ottre interessi legali decorrenti dal mese di ottobre 2000 fino al se doi de la contenta del ottobre 2000 fino al series.

Quanto alla richiesta della maggiorazione per rivalutazione, va rilevato che il debito in restituzione ex art. 2033 c.c. è un debito di valuta e quindi non soggetto alla rivalutazione monetaria a meno che il creditore alleghi o dimostri ex art. 1224 co. Il c.c. "l'esistenza del maggior danno derivante dalla mancata disponibilità della somma durante il periodo di mora e non compensato dalla corresponsione degli interessi leguli previsti con funzione risarcitoria in misura forfetariamente predeterminata dal primo comma dell'art. 1224 c.c. (Cass.Civ. 11594/2004): prova che ne caso de quo non è stata fornita da parte attrice.



re

iti ıti а

to

to

la re こ人 12 L7 38 02 Sentenza n. 186/2017 pubbl. il 27/02/2017 RG n. 1480/2014 Repert. n. 258/2017 del 27/02/2017

Alla soccombenza segue necessariamente la condanna della parte convenuta al pagamento delle spese legali a favore della parte attrice che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

in accoglimento della domanda attorea, ritenuta la nullità delle operazioni oggetto del Fissato bollato ordine di acquisto euro 77.000 P.B. Aires 02 9% con n. riferimento 0259085 del 23.08.2000 e del Fissato bollato ordine di acquisto euro 51.000 Arg. Rep. 04 9,25% con n. 0266947 del 18.10.2000 impartite alla Banca convenuta da

, per nullità del contratto quadro prodromico ex art. 23 co.

1 e 3 TUB,

Condanna la i

convenuta a restituire ai signori
-in proprio e quali eredi di

, al pagamento a favore degli attori della somma di euro 46.131,52, oltre interessi legali dal mese di ottobre 2000 fino al saldo effettivo.

Condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 6000,00 oltre rimb. Forf. Iva e cpa come per legge ed in euro per spese non imponibili.

Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.

Ascoli Piceno, 27.2.2017

Il Giudice

Dott.ssa Paola Mariani

Il funzionario giudiziario

Patrizia Rolli

Visto: depositata in cancelleria e resa pubblica

si sensi dell'art. 133 c.p.c. oggi. 🔎 🎞

dudiziario

unzionano giudizi Patriala Bolli

pagina Wdi 14

Firmáto Da; CALVARES! PATRIZ!A Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 105e7e